



**COMUNITA' MONTANA
DELL'ALTO E MEDIO METAURO
AMBITO "2A"**

ORIGINALE

COD.41406

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA
NUM. 39 DEL 26-04-12**

**Oggetto: CONFERMA ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI
ASSESSORI DELLA COMUNITA' MONTANA CON EFFETTO DAL 01/01/2012.**

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 17:30, in Urbana, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunita la Giunta Comunitaria, convocata su invito del PRESIDENTE; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

SERAFINI ALCEO	PRESIDENTE	P
MARCHETTI ALFIERO	VICE PRESIDENTE	P

Risultano presenti n. 2 e assenti 0

- Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO della Comunità Montana MONICA BENEDETTI.
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNITARIA

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.39 del 24-04-2012, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**
Data: 24-04-12 Il Responsabile del servizio
F.to **MASSI ELVIO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**
Data: 24-04-12 Il Responsabile del servizio
F.to **RIPARINI PAOLO**

- Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
- inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
ALCEO SERAFINI

VICE SEGRETARIO
MONICA BENEDETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Comunità Montana, per 15 giorni consecutivi dal 22-05-12 al 06-06-12 al n°626, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 22-05-12

SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO URBANIA

**OGGETTO: CONFERMA ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AGLI
ASSESSORI DELLA COMUNITA' MONTANA CON EFFETTO DAL 01/01/2012.**

SENTITA la relazione del Presidente che espone la seguente proposta di deliberazione in merito all'oggetto;

PREMESSO che:

- l'art. 15 della L.R. 18/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 20/2009 prevedeva per il Presidente della Comunità Montana un'indennità pari a quella prevista dalla normativa statale mentre per gli assessori prevedeva un'indennità non superiore ad € 500,00 mensili;
- l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), aveva stabilito: "Agli amministratori di Comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti"
- art. 29 della L.R. n. 20 del 28/12/2010, che ha modificato la legge regionale n. 18/2008, prevede per i presidenti delle Comunità Montane una indennità di carica come quella prevista "per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla comunità montana, con riduzione del 50%" e prevede che agli Assessori "spetta un'indennità pari a quella degli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana e comunque non superiore ad € 500,00 mensili;
- il successivo art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), stabilisce: "La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza con esclusione dei Comuni di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni".

ATTESO che, al fine di dare corretta applicazione alle suddette norme di legge, l'Uncem - Delegazione Reg.le Marche - ha richiesto un parere in merito al Prof. Fabrizio Lorenzotti, Docente di Diritto Amministrativo dell'Università di Camerino, pervenuta in data 20/04/2012 con nota prot. n° 2668/1.16/1;

RITENUTO di condividere le motivazioni in diritto espresse nel parere citato in ordine alla legittimità della prosecuzione della erogazione dell'indennità di funzione agli Amministratori delle Comunità Montane in quanto sussiste una competenza residuale in materia di legislazione sulle Comunità Montane propria delle Regioni, come ha avuto modo più volte di esprimersi la Corte Costituzionale:

- Corte Costituzionale sentenze n. 244/2005, n. 456/2005, n. 237/2009, n. 27/2010, n. 326/2010, n. 91/2011 e n. 207/2011, quello delle Comunità montane è un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa residuale della Regione;
- Corte costituzionale n. 449/2005, è illegittimo imporre alle Regioni nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi di riduzione della spesa che la legge statale ben può prescrivere.
- Corte costituzionale, sentenza n. 157/2007, la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica, ma non può imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Ciò si risolve «in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost.

- alle autonomie regionali» (cita le proprie precedenti sentenze n. 88/2006 e n. 449/2005).
- Corte costituzionale n. 27/ 2010: la Corte affrontando la questione relativa al citato comma 18 dell'art. 2 della legge finanziaria per l'anno 2008, ha affermato che «il legislatore statale, con il predetto comma, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane, e senza incidere in modo particolare sull'autonomia delle Regioni nell'attuazione del previsto riordino, si limita a fornire al legislatore regionale alcuni "indicatori" che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino».
 - Corte costituzionale n. 326/2010: nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (tra le molte, Corte costituzionale n. 237/2009)
 - Non va, infatti, sottaciuto che i provvedimenti finanziari adottati dallo Stato allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa nel settore pubblico allargato, pur dovendo avere un carattere di assoluta generalità e lo scopo di porre un freno al dilagare di tale spesa – anche mediante la fissazione di criteri d'ordine generale, appunto costituenti espressione di principi fondamentali della materia, che lascino, **in sede applicativa, specifici ambiti di autonomia alle Regioni e agli enti locali minori.**
 - Corte costituzionale n. 159/2008, in materia di costi della politica, numero e compenso degli amministratori delle società partecipate, ha affermato che il legislatore statale non può vincolare le Regioni all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, in quanto ciò comporta un'illegittima compressione della loro autonomia finanziaria, dovendosi limitare a stabilire i soli principi fondamentali della materia. Mentre le norme "che il legislatore statale definisce "principi" e cui il legislatore regionale dovrebbe adeguare i compensi e il numero massimo degli amministratori delle società partecipate, in realtà costituiscono normativa particolareggiata e anche in parte eterogenea.
 - Corte cost. 91/2011, nel ribadire che l'ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ha affermato che l'art.2, comma 20, della legge n. 244 del 2007 viola l'art. 117, comma 3, Cost., in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta; con la medesima sentenza si è anche ritenuto la violazione del criterio di riparto di competenze e del principio di legalità costituzionale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali;

RITENUTO pertanto di disporre la prosecuzione con effetto dal 01/01/2012 della erogazione dell'indennità di funzione agli Amministratori (Presidente, Assessori) di questa Comunità Montana, confermando l'applicabilità della normativa regionale in materia sancita dall'art. 29 della L.R. n. 20 del 28/12/2010, non essendo necessaria una nuova normativa regionale sulle indennità in esame dopo l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, perché detta disposizione è meramente ripetitiva della precedente circa le indennità di Presidenti e Assessori delle Comunità montane;

PRESO ATTO della competenza della Giunta a deliberare in materia di indennità di funzione del Presidente e Assessori, in base a quanto disposto dall'art. 82, comma 11 del D. Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che la spesa, trova copertura nel Bilancio per l'esercizio 2012;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa esplicitate e nel rispetto della normativa della Regione Marche, di cui all'art. 29 della L.R. n. 20 del 28/12/2010 le indennità mensili da attribuire e corrispondere al Presidente e agli Assessori nella misura che segue con effetto dal 01/01/2012:

Presidente	€. 865,00 mensili lordi
Vice Presidente	€. 500,00 mensili lordi
Assessore	€. 400,00 mensili lordi

2. DI DARE ATTO:
 - che la copertura della spesa, riferita al Bilancio per l'esercizio 2012, è prevista al Capitolo "20" ad oggetto: "Indennità di carica agli Amministratori";
 - che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà nell'ambito delle proprie competenze ad adottare ogni conseguente atto di impegno e liquidazione di spesa;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, illustrata dal Presidente

VISTO che con nota del 01/02/2012 il Segretario Generale dell'Ente aveva segnalato alla Delegazione Uncem Marche la necessità di acquisire un qualificato parere interpretativo in merito all'applicazione dell'art. 23 c. 22 D.L. 201/11;

VISTO che il suddetto parere legale reso dal Prof. Lorenzetti evidenzia quanto segue:

<< In base agli sviluppi della legislazione regionale sopra riferiti, si possono sottolineare tre aspetti fondamentali:

a) la legge regionale detta il testo vigente dell'art. 15 alla fine di dicembre del 2010, quando era già efficace – come si è visto nel paragrafo 1 - l'ultima parte dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva vietato l'attribuzione di retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma agli amministratori delle Comunità montane. Pertanto la legislazione regionale ha tenuto conto di quel divieto e non lo ha voluto recepire;

b) le nuove disposizioni regionali si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010, cioè dalla stessa data del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Vale a dire che il legislatore regionale ha inteso riconoscere l'indennità ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane senza soluzioni di continuità con il divieto interposto dalla normativa statale;

c) esiste una particolarità della legislazione regionale Marche sulle Comunità montane che giustifica l'indennità ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane, consistente nel fatto che essi amministrano senza avere la disponibilità di altre indennità; infatti, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 18/2008: "Non possono essere eletti Presidente e Assessori di Comunità montana, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché i componenti del Consiglio comunitario nominati ai sensi dell'art. 12, comma 1". Non era necessaria una nuova normativa regionale sulle indennità in esame dopo l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, perché detta disposizione è meramente ripetitiva della precedente circa le indennità di Presidenti e Assessori delle Comunità montane.>>

VISTA la propria precedente deliberazione n° 138 del 29/12/2010 con la quale era stato stabilito di confermare le indennità di funzione agli Amministratori, ai sensi del decreto Ministero Interno n° 119 del 04/04/2000 e dell'art. 29 della L.R. n° 20 del 28/12/2012 negli importi seguenti:

AMMINISTRATORE	INDENNITA' MENSILE LORDA
Presidente	€. 865,00
Vice Presidente	€. 500,00
Assessore	€. 400,00

VISTI i pareri richiesti e formalmente acquisiti agli atti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato con le seguenti precisazioni:

-fatte salve le determinazioni in merito della Regione Marche, tenuto conto della competenza legislativa regionale in materia e delle sentenze della Corte Costituzionale su tale competenza (n° 244/05, n° 456/05, n° 237/09, n° 27/10, n° 326/10, n° 91/11 e n° 207/11);

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime in forma palese;

DELIBERA

-DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione con effetto dal 01/01/2012;

-Inoltre, stante l'urgenza, con votazione unanime resa separatamente in forma palese,

DICHIARA

-Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.